

COMUNE DI TADASUNI



Provincia di Oristano
www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 20 del 10/08/2017

Oggetto:	Regolamento disciplinante l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. L. 7/8/90 n. 241, l'accesso civico "semplice" di cui all'art. 5, comma 1 e l'accesso civico "generalizzato" di cui agli artt. 5, comma 2 e 5-bis, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
----------	--

L'anno Duemiladiciassette, addì dieci del mese di agosto, alle ore 21.00, nella sala consiliare, previa notifica degli avvisi di convocazione ai singoli consiglieri, prot n. 1326, in data 31/7/2017, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di 1^ convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. Porcu Mauro	X	
2. Campus Federica		X
3. Campus Sergio		X
4. Demartis Silvia	X	
5. Flore Patrizia	X	
6. Flore Stefano	X	
7. Monagheddu Vincenzo	X	
8. Oppo Pier Paolo	X	
9. Porcu Monica	X	
10. Sanna Elena		X
11. Zedde Fabio	X	
TOTALE	8	3

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 97/2016, recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ha introdotto una nuova tipologia di accesso, c.d. *“Accesso Civico Generalizzato”*, delineato dall’art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013, ai sensi del quale *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”*;
- il novellato art. 1, comma 1, D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più al solo fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma, altresì, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;
- al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza, introdotto dal legislatore, l’ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:
 - l’accesso documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”*, con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari;
 - l’accesso civico *“semplice”*, previsto dall’art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, e circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
 - l’accesso civico *“generalizzato”*, disciplinato dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. n. 33/2013, anch’esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

Dato atto che l’art. 42, comma 1, D. Lgs. n. 97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l’effettivo esercizio del diritto, di cui al citato art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. accesso civico generalizzato) entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo, ovvero entro il 23 dicembre 2016;

Considerato che le Linee Guida recanti *“indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013”*, adottate con Delibera dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali in data 28/12/2016, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 6, D. Lgs. n. 33/2013, al Paragrafo 3.1, suggeriscono l’adozione, ai soggetti tenuti all’applicazione del decreto trasparenza, considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, anche nella forma di un regolamento interno, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi, relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione e disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme;

Atteso che, le richiamate Linee Guida del 28/12/16, prevedono che il regolamento disciplinate le diverse tipologie di accesso debba essere articolato in tre distinte sezioni:

- una prima sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;
- una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico *“semplice”* connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

- una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato che regola gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato e provveda ad individuare gli uffici competenti a decidere sulle diverse richieste di accesso;

Visti:

- la L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. apportate con la L. 11 Febbraio 2005, n. 15, con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con la L. 2 Aprile 2007, n. 40 e con la L. 18 giugno 2009, n. 69;
- il D.P.R. 12 Aprile 2006, n. 184 e l'art. 8 del D.P.R. del 27 giugno 1992, n. 352;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;
- il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici così come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 56/2017;
- la L. n. 15/2009, Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle PP.AA. nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro della Corte dei Conti;
- la L. n. 69/2009, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;
- il D. Lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA.;
- il D. Lgs. n. 33/2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."* così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- le Prime Linee Guida recanti *"Indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016"*, approvate con Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28/12/2016;
- le Linee Guida recanti *"Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013"*, adottate con Delibera N. 1309 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali in data 28/12/2016;
- Le Linee Guida del Garante Privacy *"in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare il regolamento disciplinante l'accesso documentale, di cui agli artt. 22 e ss. L. 7/8/90, n. 241, l'accesso civico *"semplice"* di cui all'art. 5, comma 1 e l'accesso civico *"generalizzato"* di cui agli artt. 5, comma 2 e 5-bis, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine di definire in modo organico e coordinato i profili di applicazione delle tre tipologie di accesso, garantendo piena attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e definito all'art. 1, comma 1, citato D. Lgs. n. 33/2013 come accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle PP.AA.;

Di dare atto che il regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione, in applicazione degli artt. 124 e ss. del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che, da tale data, si intendono integralmente revocate le norme contenute in altre disposizioni regolamentari, in contrasto con il citato regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 08/08/2017

Il responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dott.ssa Antonella Deiana

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 11/08/2017, al 26/08/2017, come prescritto dall'art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 11/08/2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni 11/08/2017

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura